

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RITIRO DI PRODOTTI ABORTIVI

TRA

L'Azienda Ospedaliera “_____ (città)”
con sede in _____ (indirizzo),
C.F. _____, rappresentata da _____
(nome del Direttore Sanitario o altro responsabile)

E

l'Associazione “Movimento per la Vita Aquilano dell'Armata Bianca”, con sede in
_____ (città)

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 I prodotti abortivi, per ogni seduta di interruzione volontaria di gravidanza o per aborto spontaneo vengono raccolti nei contenitori speciali biodegradabili, forniti dall'Associazione “Movimento per la Vita Aquilano dell'Armata Bianca”, dotati di scritta di riconoscimento. I contenitori biodegradabili sono forniti di coperchio a chiusura ermetica.

Art. 2 Dopo ogni seduta di I.V.G. o nell'evenienza di aborto spontaneo, i contenitori verranno portati nei locali predisposti presso l'obitorio ed ivi conservati secondo la normativa vigente. L'Associazione “Movimento per la Vita” provvederà a ritirare i contenitori una volta al mese in giorno ed orario da concordarsi con la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, anche di volta in volta o telefonicamente e, in ogni caso, negli orari più adeguati alla routine di servizio.

Art. 3 I volontari provvederanno, presso i locali dell'obitorio, a riporre i contenitori biodegradabili in cassetine a norma di legge. Tali cassetine verranno consegnate dai Volontari all'Agenzia di Pompe funebri designata dal Movimento per la Vita ed autorizzata al trasporto al Cimitero, previo rilascio delle autorizzazioni di legge per il trasporto e seppellimento.

./.

Art. 4 I contenitori, ogni altro materiale ed eventuali spese per le autorizzazioni di legge ed i trasporti saranno a totale carico del Movimento per la Vita Aquilano dell'Armata Bianca. Verrà tenuto a cura della Direzione Sanitaria un registro di carico e scarico dei contenitori conservati e successivamente consegnati, con le modalità sopra descritte, ai volontari del Movimento per la Vita Aquilano dell'Armata Bianca.

Art. 5 In ogni caso sono fatte salve le procedure di riscontro diagnostico istologico eventualmente necessarie sui prodotti abortivi, disposte dai Primari delle due Divisioni di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 6 La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al _____, salvo disdetta di una delle parti per eventuale rescissione anticipata, da presentarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata.

Art. 7 In applicazione dell'art. 8 della legge 266/91 si dà atto che gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____ (data e firme)